

telefono  
fax  
e-mail

Via Dogana 16  
091 814 40 02/03  
091 814 44 46  
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

Funzionario  
incaricato

**Ufficio del medico cantonale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Ai medici e dentisti  
con libero esercizio  
nel Cantone Ticino

Bellinzona  
24 dicembre 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

**Info-med 03/2019**

## **Prescrizione di medicinali: redigere correttamente una ricetta diventa un obbligo!**

Gentile collega, egregio collega

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno ritenuto di ancorare nella legge alcuni principi fondamentali in materia di prescrizione dei medicinali per uso umano e di redazione delle ricette mediche che finora rientravano nelle regole riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 1. gennaio. Si tratta segnatamente degli articoli 26 della Legge federale sui medicinali e 51 dell'Ordinanza sui medicinali.

**Dal prossimo 1° gennaio ogni ricetta per medicinali dovrà comprendere i seguenti elementi:**

- **cognome, nome e numero di identificazione (GLN18, vedi registro delle professioni mediche) della persona che rilascia la prescrizione**
- **indirizzo dello studio**
- **data di emissione**
- **cognome, nome e data di nascita del paziente**
- **nome del preparato o del principio attivo**
- **forma farmaceutica e dosaggio, se ne esiste più di uno**
- **posologia, periodo d'uso e istruzioni per l'uso**
- **firma autografa del medico**

Per contrastare più efficacemente il fenomeno delle ricette false, si raccomanda inoltre di apporre sulla ricetta anche il timbro del medico.

Richiamiamo la vostra attenzione in particolare sul nuovo **obbligo legale di indicare in ogni ricetta medica la posologia e il periodo di trattamento**. Oltre a essere essenziali per garantire l'efficacia e la sicurezza della terapia, questi elementi hanno grande importanza

pratica sia per il farmacista, sia per la cassa malati che eventualmente assume il costo del medicamento. Di conseguenza devono essere espressi in modo sufficientemente concreto. In sostanza, il farmacista deve essere messo nella condizione di calcolare la quantità di medicamento da dispensare al paziente e da fatturare alla sua cassa malati sulla base della singola prescrizione medica. Vi rendiamo attenti al fatto che se la prescrizione non riporta il periodo d'uso né la grandezza e il numero di confezioni, il farmacista è tenuto a consegnare un solo esemplare della confezione più piccola in commercio.

Al paziente **deve sempre essere consegnata la ricetta in originale**. Le fotocopie e gli stampati eventualmente in possesso del paziente per principio non sono validi, siccome si prestano a essere moltiplicati e quindi potrebbero essere utilizzati per ottenere ripetutamente il medicamento prescritto; in questo senso, non è consentito nemmeno l'invio diretto al paziente di ricette per fax, per posta elettronica o simili. Questi sistemi possono essere utilizzati solo per trasmettere la ricetta direttamente alla farmacia; in tal caso, non bisogna più consegnare l'originale al cliente (in pratica, in circolazione ci deve essere un solo esemplare della ricetta). Il rispetto di queste regole è fondamentale soprattutto per gli stupefacenti, per le sostanze psicotrope e per tutti gli altri medicinali che possiedono un potenziale di abuso.

La persona per la quale la prescrizione è emessa ne acquisisce la proprietà. **Il paziente ha il diritto di scegliere liberamente dove procurarsi i farmaci**; chi emette la prescrizione non può influenzarlo nella scelta della farmacia che dispensa il medicamento se da tale influsso trae un vantaggio materiale. L'appartenenza del medico prescrivente alla stessa società od organizzazione a cui appartiene anche la farmacia costituisce già un vantaggio materiale. In caso di prescrizione in forma elettronica, la libera scelta del fornitore di prestazioni che dispensa il farmaco non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica.

Queste disposizioni si applicano integralmente anche alle prescrizioni effettuate dai medici ospedalieri per i pazienti ambulatoriali e in caso di dimissioni. Ciò vale in particolare per gli elementi necessari per identificare e se del caso raggiungere la persona che ha allestito la prescrizione.

Vi invitiamo a esaminare la vostra prassi in materia di prescrizione dei medicinali e, se fosse il caso, ad apportare gli adeguamenti necessari per conformarvi alle nuove disposizioni federali. Una ricetta compilata correttamente migliora la sicurezza dei pazienti, agevola il lavoro del farmacista e vi evita perdite di tempo.

Con l'augurio di Buone Feste e di un sereno 2020, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale  
G. M. Zanini

Il Medico cantonale  
G. Merlani